

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Legge sui lavoratori distaccati LLD, ordinanza sui lavoratori distaccati Old: come intende procedere il Cantone?**

Lo scorso 21 maggio il Consiglio federale ha emanato il testo dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (Old), in applicazione alla Legge federale sui lavoratori distaccati (LLD). La suddetta ordinanza entra in vigore in due tappe: il 1° giugno 2003 per quanto attiene alle commissioni tripartite federali e cantonali; il 1° giugno 2004 per le altre disposizioni. Ai Cantoni compete l'esecuzione della LLD e conseguentemente di:

- istituire una commissione tripartita, di precisarne i compiti conformemente a quanto previsto dall'ordinanza, di verificarne l'efficacia in particolare per quanto concerne il controllo del mercato del lavoro;
- regolare la procedura d'annuncio dell'imprenditore riguardo ai lavoratori distaccati nel nostro Paese;
- mettere in funzione un dispositivo di verifica e stabilire le sanzioni da adottare.

Il nostro Cantone, per la sua particolare posizione geografica, che lo vede chiuso a nord dalla catena alpina e immerso nella Lombardia, è storicamente ripiegato su un mercato sostanzialmente legato, nel settore edile e artigianale, alle esigenze locali.

Questo aspetto, se da una parte ha permesso lo sviluppo di imprenditorialità interessanti, dall'altra ha, di fatto, limitato di molto il confronto con altre realtà produttive. Inoltre gli standard di qualità e di rispetto dei termini di consegna, oltre che l'impegno per la formazione professionale, hanno richiesto una forma di organizzazione del lavoro che spesso si scontra con la concorrenza che potrebbe derivare dall'apertura delle frontiere.

Per questo motivo, il legislatore federale, ha previsto delle misure d'accompagnamento che dovranno garantire la corretta applicazione delle leggi e dei disposti contrattuali da parte di tutte le imprese che opereranno nel nostro Paese.

In questo senso il nostro Cantone, e per esso il DFE, con anticipo notevole rispetto ad altri Cantoni, ha già costituito la commissione tripartita e su preavviso di quest'ultima ha destinato un importo che ha permesso all'AIC di costituire un ispettorato cui fanno capo 18 commissioni paritetiche.

Considerata, comunque, la notevole mole di lavoro che questa istituzione è chiamata a svolgere (ricordiamo che diversamente da quanto previsto per altre professioni, i settori della costruzione, del genio civile e dell'artigianato sono obbligati dal primo giorno e anche per lavori di lieve entità ad annunciare la presenza di lavoratori distaccati e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di salario, vacanze e orari di lavoro art. 4 cpv. 3 LLD e art. 5 Old) è indispensabile poter operare a regime il più presto possibile.

Pertanto, per garantire:

- un corretto funzionamento della struttura;
- la puntuale applicazione delle leggi e dei CCL di obbligatorietà generale cantonale e federale;
- un minimo di tranquillità alle imprese locali che operano con serietà;

è necessario poter disporre dei finanziamenti previsti dalla LLD e dall'Old il più presto possibile.

2.

I sottoscritti granconsiglieri chiedono quindi al Consiglio di Stato:

1. quando saranno disponibili i dati relativi ai salari e alle condizioni di lavoro di tutte le professioni, che l'osservatorio del lavoro sta raccogliendo;
2. come intende procedere per coordinare e rilevare gli annunci relativi ai lavoratori distaccati [ricordiamo che in molti settori la legge prevede che l'annuncio sia fatto dal primo momento in cui un lavoratore o un'impresa comincia a lavorare (art. 6 Old)];
3. come intende regolare la partecipazione al finanziamento delle commissioni paritetiche prevista dall'ordinanza per i contratti di obbligatorietà generale (art. 9 cpv. 1);
4. quanto intende chiedere alla Confederazione quale partecipazione ai costi di gestione delle nuove strutture o per il potenziamento dell'esistente, considerato che la posizione geografica del Ticino richiede senz'altro misure più efficaci di controllo che non per cantoni della Svizzera centrale o dell'altopiano;
5. è disposto, e in quale misura, il Cantone, visto l'imminente allargamento ad est dell'Europa e la conseguente ulteriore pressione occupazionale che si preannuncia, a destinare i mezzi necessari per il funzionamento ottimale di tutte le strutture di controllo [AIC e Ispettorato del lavoro];
6. intende il Cantone promulgare una legge cantonale sui lavoratori distaccati che regoli le competenze dei diversi organismi, definisca i flussi di finanziamento, indichi con chiarezza l'autorità cantonale competente in materia di sanzioni e regoli i rapporti tra gli organi d'esecuzione e la suddetta autorità.

SAVERIO LURATI  
EDO BOBBIÀ  
CLAUDIO SUTER